

# SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a garantire maggiori risorse da destinare alla natalità, anche al fine di incentivare e sostenere una crescita positiva del Paese, mediante un sostegno concreto ai nuclei familiari, affinché la famiglia possa divenire principio di sviluppo economico del sistema Italia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Emana

il seguente decreto-legge:

## ART. 1

*(Costituzione del Fondo per le politiche per la natalità)*

1. Nelle more di un riordino delle politiche in favore della natalità e per il sostegno delle famiglie con figli, è costituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per le politiche per la natalità" destinato a interventi in favore delle famiglie.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle eventuali risorse derivanti dal Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 accertate ai sensi del comma 3.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 12, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019, siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019. L'accertamento avviene trimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

5. L'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2019 è abrogato.

## ART. 2

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.